



Articolo 1 – Natura e scopo.

Il Partito Comunista dei Lavoratori si propone di diventare la direzione della lotta dei lavoratori e delle lavoratrici per la propria piena emancipazione attraverso la conquista del potere politico, il rovesciamento dei rapporti sociali di sfruttamento che caratterizzano la società capitalistica, il completo superamento di ogni forma di oppressione sociale, nazionale, razziale o di genere e la realizzazione del comunismo come superiore forma di civiltà che consente il libero sviluppo di ogni essere umano in un quadro di solidarietà e fratellanza e di tutela e rispetto della natura da cui dipende l'avvenire delle generazioni future. Pertanto, il Partito Comunista dei Lavoratori si propone di unire in una salda organizzazione democratica e centralizzata tutti gli uomini e le donne, le persone che intendono agire insieme sul terreno sociale, culturale e politico, sul piano nazionale e internazionale, con il fine della rivoluzione socialista, attraverso la presa del potere da parte dei lavoratori e l'instaurazione al posto dell'attuale democrazia borghese (dittatura della borghesia) della democrazia dei consigli dei lavoratori (dittatura del proletariato), eliminando ogni forma di sfruttamento dell'uomo sui suoi simili, di devastazione dell'ambiente e di saccheggio delle sue risorse. Si propone altresì di riprendere, unire e valorizzare le migliori esperienze di lotta di classe che si sono sviluppate negli ultimi decenni, in particolare quelle che si sono fondate sull'auto-organizzazione dei lavoratori e dei settori sfruttati e oppressi, contro la concertazione sociale ed il compromesso di classe.

Nella sua azione il Partito Comunista dei Lavoratori si ispira al marxismo rivoluzionario – storicamente abbandonato e tradito dalla socialdemocrazia e dallo stalinismo –, inteso come il pensiero, l'opera e la migliore eredità di Marx, Engels, Lenin, Rosa Luxemburg, Trotskij, Gramsci e delle organizzazioni rivoluzionarie di cui essi furono i principali esponenti politici. Non un dogma religioso, ma un ricco patrimonio di pensiero e di esperienze, tuttora essenziale come strumento per l'analisi critica della realtà contemporanea e come guida per l'azione politica, la quale si articola, essenzialmente, su quattro linee programmatiche e di indirizzo fondanti:

- a) L'opposizione alle classi dominanti e ai loro governi, qualunque caratteristica essi assumono, inclusi quelli di centrosinistra o di sinistra riformista.
- b) La prospettiva di un governo delle lavoratrici e dei lavoratori che abolisca il modo di produzione capitalistico e riorganizzi la società su basi socialiste.
- c) Il collegamento costante tra gli obiettivi di lotta immediati e la prospettiva di fondo dell'alternativa anticapitalistica.
- d) La prospettiva di un'alternativa socialista internazionale, e quindi di un'organizzazione rivoluzionaria internazionale dei lavoratori.

Articolo 2 - Condizioni e modalità di adesione

2.1 Possono aderire al Partito gli uomini, le donne e tutte le persone che ne condividono programma e finalità, con particolare riferimento ai quattro punti programmatici di cui all'articolo 1, che si impegnano a sostenerli e ad attuarli; che partecipano attivamente ad una sua struttura territoriale, alla sua vita e alle sue attività; che rispettano lealmente lo statuto ed il dibattito nell'organizzazione.

2.2 Tutti i compagni e le compagne iscritti sono tenuti a sostenere il PCL, non solo con il pagamento della tessera al momento dell'iscrizione ma contribuendo economicamente alla sua vita e alla sua azione periodicamente, secondo le disposizioni previste nello Statuto e nei congressi del partito.

2.3 Il tesseramento è di norma annuale. Le richieste di adesione sono accettate dalle sezioni territoriali o da una delle sue cellule (come definite nell'art. 6). Nel caso di contestazioni sulle adesioni, anche provenienti da compagni/e che richiedono la tessera, la decisione è di pertinenza del Comitato Centrale (art. 9).

2.4 Sono previste due diverse modalità di adesione al Partito: l'iscrizione come aderente e l'iscrizione come militante.

2.5 L'iscrizione come aderente è rivolta a compagni e compagne che aderiscono al nostro programma, ma non sviluppano appieno una partecipazione ad un partito d'avanguardia. Questa forma di adesione al PCL si configura quindi come un percorso di avvicinamento o di accompagnamento dell'iniziativa e delle attività del partito. Agli aderenti spetta la partecipazione alle iniziative e all'intervento del Partito, l'informazione sulla sua vita (documenti e materiali di discussione), la partecipazione con diritto di intervento alle discussioni esprimendo la loro opinione con un voto consultivo, il sostegno economico all'organizzazione secondo le loro possibilità con una quota di entità volontaria.



2.6 L'iscrizione militante è rivolta ai compagni che si impegnano nelle strutture organizzate del partito e che contribuiscono, soggettivamente ed economicamente, alla sua vita. Ai militanti spetta la definizione del programma, della linea politica, dello statuto e degli organi dirigenti del Partito Comunista dei Lavoratori (diritto di voto attivo e passivo); l'impegno allo sviluppo del partito; la partecipazione attiva al suo dibattito ed alle sue iniziative; il puntuale sostegno economico all'organizzazione, secondo quanto stabilito dallo Statuto e dalle disposizioni degli organismi dirigenti in merito.

2.7 La scelta della forma di adesione, l'iscrizione come aderente o come militante, è una scelta individuale di ogni compagno/a, che viene indicata sulla tessera al momento dell'iscrizione. Questa scelta può essere modificata successivamente, nel corso dell'anno, una sola volta. Nel caso di prima adesione militante tale adesione sarà sottoposta a conferma dopo sei mesi dall'assemblea di sezione, in riferimento ai criteri specificati nei successivi punti (2.8 e art.3). Su questo voto, indipendentemente dal risultato, l'interessato e qualunque militante della sezione può ricorrere alla Commissione di Garanzia. Il ricorso non sospende la decisione assunta.

2.8 L'iscritto militante, per mantenere le proprie prerogative, oltre agli obblighi finanziari stabiliti nel successivo articolo 3, deve partecipare regolarmente e con continuità, tenendo conto di particolari situazioni (conformazione territoriale della Sezione di appartenenza, lavoro, ecc.), alle diverse iniziative del partito (riunioni, volantini, manifestazioni, ecc).

Articolo 3 – Il sostegno al Partito

3.1 Tutti gli iscritti/e al PCL devono sostenere l'attività del partito secondo le proprie possibilità. Il sostegno economico al partito, versato in base alle concrete disponibilità, è infatti un compito ed un impegno di tutti/e gli/le iscritti/e, militanti e non. L'adesione a questo dispositivo degli aderenti è volontaria, tenendo conto della situazione economica di ognuno (stipendio, situazione familiare, contesto in cui si vive, ecc), mentre è compito dei militanti provvedere ad un sostegno stabile e continuativo, secondo le modalità stabilite nei successivi articoli.

3.2 Gli iscritti militanti dovranno contribuire con una quota minima mensile proporzionale al proprio reddito reale (al netto della tassazione e complessivo di tutte le proprie entrate), secondo la progressione di un punto percentuale ogni 500 euro: 1% sino a cinquecento euro netti mensili, 2% per la parte di reddito dai 500 sino a 1000, 3% dai 1000 ai 1500, ecc. La percentuale è quindi calcolata relativamente ad ogni quota di reddito: ad esempio, se un reddito netto complessivo di 1.200 euro, la quota mensile si calcola sommando le diverse percentuali relative alle diverse quote di reddito: 1% sui primi 500 euro (5 euro) più il 2% dai 500 ai 1000 (10 euro), più il 3% dai 1000 ai 1200 (6 euro), per un totale di 21 euro.

3.3 Le quote mensili sono comprensive di tutti i contributi stabilmente versati all'organizzazione (strutture locali e centrali) ed è intesa come quota minima, salvo eccezioni che potranno tenere conto dei carichi familiari o di vita dei singoli iscritti/e (nucleo familiare, parenti a carico, particolari condizioni di salute, ecc), concordando con il gruppo dirigente della sezione il proprio contributo effettivo (riducendolo entro una certa parte della quota, individuata da una decisione del Comitato Centrale).

3.4 Ogni sezione è tenuta a versare regolarmente al centro del partito, tramite il proprio tesoriere o coordinatore, una percentuale delle quote dei propri militanti, secondo criteri stabiliti dalla Comitato Centrale.

3.5 I militanti che sono ingiustificatamente in ritardo di oltre tre mesi nel pagamento delle quote, perdono diritto di voto e se membri di organismi dirigenti sono sospesi dagli stessi. Nel momento in cui regolarizzano la loro posizione (comprensiva degli arretrati), la perdita del proprio diritto di voto e la sospensione dagli organismi dirigenti è annullata. Se il ritardo supera i sei mesi decadono dalla qualifica di militanti e dagli organismi dirigenti di cui sono eventualmente membri. I militanti hanno il diritto di conoscere tempestivamente la scadenza del proprio ritardo di versamento e le sue conseguenze, da parte dell'organismo dirigente della sezione provinciale che ha l'obbligo di presentare un resoconto riepilogativo dello stato dei versamenti ai militanti stessi.

3.6 Il Comitato Centrale, con voto a maggioranza, può modificare l'indicazioni quantitative delle quote stabilite nel comma 3.2 e 3.3.

3.7 Il militante che ricopre cariche politiche, amministrative, sindacali o pubbliche di qualsiasi natura, opera nel rispetto dei principi e del programma difeso dal partito. I militanti eletti nelle assemblee rappresentative



dello Stato borghese rimangono tribuni comunisti rivoluzionari e sono responsabili non davanti agli elettori, ma al partito e al suo programma, cui subordinano ogni attività. L'indennità di carica e ogni emolumento percepito dagli eletti nelle istituzioni borghesi di ogni ordine e grado vanno integralmente versati alle casse del partito. Il partito coprirà le spese di mandato e corrisponderà all'eletto (se consigliere regionale o parlamentare) uno stipendio non superiore alla retribuzione media di un operaio qualificato.

Articolo 4 - Democrazia interna e unità nell'azione

4.1 La vita, l'organizzazione e l'operare del partito sono retti dai principi di democrazia e di centralismo: massima democrazia nella formazione delle decisioni e degli organi dirigenti e, congiuntamente, massima unità nel momento dell'azione.

4.2 Caratterizzandosi come un partito programmatico e di avanguardia, inoltre, il PCL definisce comunque il suo dibattito all'interno del proprio progetto rivoluzionario, consentendo ed incoraggiando la discussione e l'articolazione delle diverse posizioni politiche sulle strategie per la conquista del potere, sull'analisi della fase, sulle tattiche per sviluppare la lotta di classe ed il partito, sulla linea politica contingente.

4.3 Il Partito Comunista dei Lavoratori quindi riconosce la pluralità di opinioni e di contributi quale fattore di arricchimento nel quadro del programma. In particolare il PCL riconosce il diritto a organizzare collettivamente la propria posizione politica nel Partito (diritto di tendenza e di frazione) e rifiuta i metodi burocratici per la risoluzione dei problemi di discussione interna. E' quindi diritto intangibile degli iscritti e dei militanti all'espressione nel partito, individuale e collettiva, delle proprie posizioni politiche.

4.4 Per tendenza si intende un gruppo di iscritti/e (maggioranza o minoranza che siano) che, in dissenso con il resto dell'organizzazione su aspetti significativi della sua politica, decidono di coordinarsi tra loro per massimizzare la propria battaglia politica interna. La tendenza non ha vincoli di disciplina interna. Essa, terminata la fase preparatoria, deve costituirsi sulla base di un testo politico scritto. L'adesione ad una tendenza è esclusivamente individuale.

4.5 Per frazione si intende un gruppo di iscritti/e che, considerando di essere in dissenso con il resto dell'organizzazione (maggioranza o minoranza che siano), su elementi centrali di strategia o di programma generale, decidono di coordinarsi strettamente per sviluppare la propria battaglia politica interna su tali questioni, costituendosi direttamente in frazione. La frazione si distingue dalla tendenza per il rilievo del dissenso e per la maggior strutturazione organizzativa, che comporta di norma la costituzione di organismi di direzione della frazione e, eventualmente, l'instaurazione di una disciplina di voto. Non è comunque consentita un'attività politica indipendente esterna all'organizzazione (frazione pubblica). L'adesione ad una frazione è esclusivamente individuale.

4.6 Il riconoscimento del diritto di tendenza e di frazione implica la rigida applicazione della rappresentanza proporzionale delle diverse posizioni politiche, espresse in modo autodeterminato, negli organismi dirigenti e nei congressi, l'accesso a tutti gli strumenti dell'organizzazione (locali, attrezzature, ecc), l'espressione e la circolazione di contributi, materiali, documenti, mozioni di singoli, tendenze o frazioni che ne facciano richiesta.

4.7 La libera espressione e circolazione nel Partito dei diversi contributi individuali e collettivi, per raggiungere il corpo del partito e non sue singole parti, deve preferibilmente trovare realizzazione attraverso appositi strumenti informativi e di dibattito (bollettini cartacei ed elettronici, mailing list, ecc). E' comunque diritto di tutti gli iscritti ed i militanti far circolare contributi e documenti nel Partito, formalmente ed informalmente, e riunirsi per definire la propria posizione politica e costituirsi in tendenza o frazione.

4.8 Fermo restando l'obbligo di adeguarsi alle regole del centralismo democratico nell'applicazione della linea del partito, l'espressione di una posizione particolare o di un dissenso politico, individuale o collettivo, all'esterno del Partito (interventi in assemblee, siti internet, mailing list, articoli, riviste, ecc) è necessario sia caratterizzata da un criterio di prudenza e accortezza per non danneggiare l'immagine e l'azione del partito. E' comunque fatto obbligo a tutti gli iscritti e militanti di esprimere prima nelle strutture del partito (cellula, sezione, organismi dirigenti a seconda del proprio luogo privilegiato di militanza) le proprie posizioni politiche particolari.

4.9 La linea politica dell'organizzazione, le scelte e la collocazione del partito, le priorità d'azione ed i settori di intervento delle sue strutture sono indicati dai gruppi dirigenti centrali del PCL, democraticamente eletti in sede congressuale e liberamente oggetto, all'interno del partito, di critica, dissenso ed opposizione politica



organizzata. Il gruppo dirigente centrale ha quindi facoltà di intervenire, riprendere e correggere le posizioni di singoli, organismi e strutture territoriali secondo quanto previsto da questo Statuto.

Articolo 5 - Strutture

Le strutture del Partito Comunista dei Lavoratori sono: i Nuclei, le Cellule, le Sezioni, i Coordinamenti regionali, il Congresso, il Comitato Centrale, le Commissioni di settore, il Comitato esecutivo, la Segreteria politica.

Articolo 6 – I nuclei, le cellule e le sezioni territoriali

6.1 Ogni militante del PCL è un dirigente della stesso, con piena autonomia di intervento politico nel proprio settore o territorio di azione. Autonomia di intervento che deve essere equilibrata dall'obbligo di coordinarsi e decidere democraticamente con tutt@ gli altr@ militanti ed iscritti presenti nel proprio settore o territorio di intervento. Nel contempo, essendo il PCL un partito centralista, le scelte, gli interventi, le azioni di tutt@ i suoi militanti sono soggetti alla discussione, alla critica e alla modifica da parte dei suoi diversi organi collettivi del partito: la cellula, la sezione e gli organismi dirigenti centrali. La linea è quella stabilita collettivamente e democraticamente da questi diversi organi, nelle loro progressiva strutturazione (militante, cellula, sezione, organismi dirigenti centrali, congresso). Nel rispetto delle differenti opinioni, delle divergenze, del dissenso e della proposizione di linee diverse, le analisi, le posizioni, le indicazioni e le linee d'azione del PCL sono quelle stabilite dalla maggioranza dei suoi militanti all'interno della cellula, della sezione, degli organismi dirigenti centrali, del congresso.

6.2 Le Sezioni sono le strutture di base del Partito e si costituiscono di norma su base provinciale. Ad esse fanno capo di norma tutti gli iscritti/e residenti, domiciliati o che lavorano nel territorio di riferimento. Eventuali eccezioni a questa norma devono essere politicamente motivate e autorizzate dalla Comitato Centrale (di cui all'art. 9).

6.3 Una sezione è di pieno diritto rappresentante del partito nel suo territorio se al suo interno sono presenti almeno tre compagn@ militanti. Se una sezione ha almeno 10 militanti, essa si suddivide di norma in cellule – territoriali, di luogo di lavoro o di studio, di settore o di intervento- composte da almeno tre militanti. Gli/le aderenti si suddividono anch'ess@ tra le diverse cellule. Nei territori dove non siano costituite sezioni del partito, i militanti e gli aderenti del PCL si possono organizzare in nuclei, strutture del partito con autonomia di intervento politico, ma che dal punto di vista organizzativo si rapportano direttamente con i coordinamenti regionali del proprio territorio o, in loro assenza, con il centro dell'organizzazione.

6.4 Organo decisionale della sezione è l'assemblea di tutti i tesserati al PCL, che votano secondo le disposizioni previste da questo Statuto (art. 2). Ogni sezione elegge un coordinatore con funzioni esecutive, un responsabile stampa-web e un tesoriere, responsabile della raccolta quote e della gestione finanziaria. Se la sezione è suddivisa in cellule la sua assemblea elegge un Comitato Esecutivo, composto di norma da un componente ogni 5 militanti, con il minimo di 3, e al suo interno nomina un/a coordinatore/trice, un responsabile stampa-web e un tesoriere. Le cariche di coordinatore, di responsabile stampa-web e di tesoriere, in caso di necessità, possono assommarsi in un/a sol@ compagn@. Di norma la sezione si riunisce settimanalmente se non suddivisa in cellule, almeno una volta al mese se ha attuato tale suddivisione.

6.5 E' l'assemblea di sezione che decide, sulla base della conformazione del territorio, del numero degli iscritti e dell'individuazione di particolari settori di intervento, la costituzione di Cellule territoriali, di luogo di lavoro o di intervento, composta da almeno tre compagni. La cellula è una struttura operativa di intervento territoriale o settoriale, senza potere di decisione formale al di fuori del suo terreno di intervento. Ogni cellula elegge al suo interno un proprio coordinatore.

6.6 Il Comitato Esecutivo di sezione ha la responsabilità di rappresentare la sezione all'esterno; di convocare le riunioni; di moderarne i dibattiti; di coordinare le diverse responsabilità (stampa, finanze, ecc.) e le diverse attività della sezione stessa. Queste funzioni e responsabilità possono essere suddivise fra i membri del Comitato stesso. I coordinatori di cellula, ove non eletti nel Comitato esecutivo di sezione, sono invitati permanenti alle riunioni dello stesso. Il Comitato esecutivo è eletto con voto a maggioranza assoluta dei/le militanti. In presenza di posizioni politiche diverse formalizzate con un documento a carattere nazionale o locale (autodeterminato dai presentatori), quelle che rappresentino almeno il 20% dei/le



militanti della sezione, devono essere obbligatoriamente rappresentate in seno al CE.

Articolo 7 - I Coordinamenti regionali.

7.1 Di norma si costituisce a livello regionale un coordinamento con la responsabilità di promuovere la costruzione del Partito nel rispettivo ambito territoriale, di coordinare le attività delle diverse sezioni, di decidere sulle questioni politiche di carattere regionale e di promuovere iniziative comuni tra le diverse province, di coordinare la relazione organizzativa delle sezioni e dei nuclei del proprio territorio con il centro del partito..

7.2 Il Coordinamento Regionale è composto dai coordinatori delle sezioni e da un numero aggiuntivo di compagni@ eletti dalle diverse sezioni in funzione di un/a componente ogni 10 militanti o frazione superiore a 5. I nuclei con almeno 5 iscritti, partecipano al coordinamento con un/a invitato/a.

7.3 Ogni coordinamento regionale, una volta costituito, elegge al proprio interno un coordinatore regionale, con compiti di gestione del coordinamento stesso e di relazione con il centro del partito.

Articolo 8 – Il congresso e la conferenza per delegati

8.1. Il congresso del Partito Comunista dei Lavoratori definisce il programma, l'analisi, la linea politica e l'organizzazione del partito.

8.2. Il congresso è convocato dal Comitato Centrale a cui spetta di stabilirne il regolamento e di proporre l'ordine del giorno, sulla base delle norme elettive e di confronto politico previste dallo statuto.

8.3. Un quinto delle sezioni regolarmente costituite (con voto a maggioranza dei suoi iscritti militanti), un quarto dei membri del Comitato Centrale o il 15% degli iscritti, firmando individualmente un documento, possono richiedere la convocazione straordinaria del Congresso al Comitato Centrale, che è tenuto a convocarlo nei tempi più brevi per riunirlo entro sei mesi dalla presentazione della richiesta, secondo le modalità previste dallo Statuto.

8.4 Il congresso è convocato di norma ogni due anni e in ogni caso non oltre i 3.

8.5. Il Comitato Centrale può indire su specifici ordini del giorno, una Conferenza per delegati, con un apposito regolamento sulla base delle norme di voto previste dallo statuto. Sulle sole questioni all'ordine del giorno la Conferenza ha gli stessi poteri di un Congresso

Articolo 9 – Il Comitato Centrale e le Commissioni di settore

9.1 Il Comitato Centrale è il principale organismo del PCL tra due congressi: definisce la linea politica nell'ambito delle decisioni congressuali, garantisce il coordinamento e la centralizzazione dell'intervento, verifica la gestione politica e organizzativa del partito.

9.2 Il Comitato Centrale in particolare, ha la facoltà di: - assegnare nel suo seno l'incarico della rappresentanza legale del partito; - designare il portavoce nazionale del partito, ai fini dei rapporti con i mass media e l'opinione pubblica; - costituire commissioni funzionali per l'assolvimento di compiti specifici (quali la realizzazione di un giornale, l'autofinanziamento e la gestione economica, ecc) o per il coordinamento dell'intervento in specifici settori (lavoro, giovani, scuola, immigrazione, ecc) e indicarne i coordinatori; - approvare il bilancio economico ed il rendiconto d'esercizio - verificare, modificare o annullare gli atti di rilevanza pubblica di strutture territoriali o commissioni di settore del partito, la posizione del PCL - svolgere funzioni di supervisione e controllo di tutte le strutture del partito.

9.3 Il CC è composta di norma da 21 a 27 compagni@, eletti dal congresso sulla base delle norme previste dallo statuto.

9.4 Il Comitato Centrale istituisce al suo interno la Commissione di garanzia. Questa Commissione è composta da 3 a 5 componenti, eletti nel suo seno, fra cui un responsabile. La Commissione di garanzia riferisce le proprie decisioni alla prima riunione utile del Comitato Centrale, che su richiesta di un suo componente può modificare le decisioni assunte.

9.5 Il Comitato Centrale ha inoltre la facoltà, con decisione motivata, di sciogliere gli organi dirigenti periferici (nominando un commissario per un durata massima di cinque mesi) che operino fuori e in contrasto con le finalità del partito o si siano resi responsabili di gravi violazioni del presente statuto, con un voto sia della maggioranza assoluta dei membri sia almeno dei ¾ dei votanti. Il Comitato Centrale ha altresì



la facoltà, con decisione motivata, di sciogliere le sezioni che operino fuori e in contrasto con le finalità del partito o si siano resi responsabili di gravi violazioni del presente statuto con un voto sia della maggioranza assoluta dei membri sia almeno dei $\frac{3}{4}$ dei votanti.

9.7 Per sostituire compagni/e dimissionari è possibile per il Comitato Centrale cooptare nuovi membri, con un voto favorevole sia della maggioranza assoluta dei componenti sia di almeno $\frac{3}{4}$ dei votanti.

Articolo 10 – Il Comitato esecutivo

11.1. Il Comitato esecutivo è l'organo a cui spetta la gestione organizzativa del Partito e dei diversi settori di intervento politico, sulla base delle indicazioni e delle decisioni del Comitato Centrale.

11.2 Il Comitato Esecutivo, eletto dal Comitato Centrale tra i suoi componenti, è composto da un minimo di 7 ad un massimo di 9 compagni/e. E' composto su base funzionale (responsabilità settoriale: ad es. tesoreria, internazionale, giovani, organizzazione, sindacato, intervento di massa, ecc), sulla base degli incarichi e delle responsabilità prioritarie definite dal Comitato Centrale e di un requisito di operatività funzionale dell'organismo, ma tenendo conto delle diverse posizioni politiche presenti nel partito.

Articolo 11 – Segreteria politica

11.1. La Segreteria Politica ha compiti di gestione politica quotidiana e complessiva del partito, sulla base della linea decisa dal Comitato Centrale.

11.2. E' composto di norma da 2 a 4 compagni/e, eletti dal Comitato Centrale tra i suoi componenti sulla base delle norme previste dallo statuto e di un requisito di operatività funzionale dell'organismo.

11.3. La segreteria politica convoca e presiede il Comitato Centrale, con un preavviso di almeno 7 giorni tramite mail o lettera scritta, proponendo l'ordine del giorno delle riunioni, che deve essere confermato dal voto di questo organismo in apertura della sua riunione.

11.4. In ogni caso la segreteria Politica è obbligata a riunire la seduta di questi organismi su richiesta di almeno il 20% dei suoi componenti, entro tre settimane dal ricevimento della richiesta.

11.5. La Segreteria politica in casi di particolare gravità e/o urgenza, può adottare, con decisione motivata, tutte le misure cautelari ritenute utili o necessarie per la salvaguardia dell'organizzazione e dell'onore politico del partito.

Articolo 12 - Modalità di voto e di elezione

12.1. In tutte le sedi del partito, le decisioni sono assunte di norma a voto palese e a maggioranza dei votanti. Nella formazione degli organi dirigenti e nell'elezione dei delegati ai congressi ed alle assemblee nazionali si procede con voto segreto.

12.2. Quando nel dibattito sono presenti posizioni diverse, formalizzate in modo autodeterminato da documenti, per l'elezione di delegati ed organismi dirigenti si applica il principio della rappresentanza proporzionale, con votazione su liste separate indicate dai presentatori e sottoscrittori dei documenti.

12.3. Nel caso non siano presenti posizioni politiche diverse, per l'elezione di delegati ed organismi dirigenti si procede all'elezione con voto segreto su lista aperta: ogni elettore può esprimere un numero di preferenze, se gli eligendi sono almeno tre, compreso fra un minimo del 50% e un massimo dell'80% degli eligendi. Nel caso non sia individuato un numero di candidati superiore ai membri da eleggere, tale lista deve ottenere almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

12.4. L'elezione degli organismi esecutivi (Comitato esecutivo ed eventuali organismi di coordinamento nei comitati provinciali), vista l'esigenza prioritaria di funzionalità di queste strutture, avviene su liste chiusa, con voto segreto. Nel caso della presentazione di più liste, è possibile che siano presenti compagni/e in più di una lista. Nel caso sia sottoposta al voto una sola lista, questa deve essere approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto.

12.5. Le deliberazioni degli organismi sono assunte a maggioranza semplice (quando non diversamente previsto dallo Statuto) e sono valide indipendentemente dal numero dei presenti, purchè la riunione sia stata convocata in modo regolare e secondo le modalità consuete, eccetto i casi diversamente regolati dallo Statuto.



Articolo 13 – Risorse e bilanci

13.1. Il Partito Comunista dei Lavoratori è una libera associazione politica che non ha fini di lucro. Per la propria esistenza e le proprie attività conta innanzi tutto sul lavoro volontario e sul contributo dei propri aderenti e simpatizzanti; si affida inoltre agli introiti delle pubblicazioni e a specifiche iniziative di autofinanziamento a carattere saltuario o regolare; accetta elargizioni e contributi da soggetti privati e pubblici nella misura in cui non condizionino l'autonomia del partito.

13.2. Le procedure di versamento delle quote associative annuali e i criteri per la ripartizione delle risorse fra le diverse strutture e attività sono fissati dal Comitato Centrale, sulla base delle norme stabilite dal presente statuto.

13.3. L'esercizio di bilancio ha di regola carattere annuale.

13.4. Il Partito Comunista dei Lavoratori risponde delle obbligazioni assunte legittimamente a suo nome e per suo conto nella misura dei propri beni associativi. In caso di scioglimento, il patrimonio del partito è devoluto ad altre iniziative associative che condividono in tutto o in parte le medesime finalità. E' esclusa in ogni caso la distribuzione dei beni agli associati.

Articolo 14 – Sanzioni

14.1. Tutti gli aderenti sono tenuti a rispettare lealmente il presente statuto e a tenere comportamenti coerenti con le finalità e i valori che ispirano l'esistenza e l'azione del Partito. Si impegnano pertanto a superare atteggiamenti e comportamenti che possono riflettere pregiudizi razzisti, di genere, la discriminazione sulla base della preferenza sessuale, ecc. o che comportino offesa alla dignità altrui.

14.2. A coloro che dovessero violare gli altri articoli del presente statuto, in considerazione della gravità e della reiterazione del comportamento o della violazione, possono essere comminate le seguenti sanzioni: il richiamo, la sospensione fino ad un massimo di sei mesi, l'esclusione dal partito.

14.3. Le sanzioni possono essere adottate dalla sezione locale con decisione motivata e un voto sia della maggioranza assoluta degli iscritti militanti sia almeno dei $\frac{3}{4}$ dei votanti o dal Comitato Centrale con decisione motivata e un voto sia della maggioranza assoluta dei membri sia almeno dei $\frac{3}{4}$ dei votanti.

14.4. Avverso alle sanzioni adottate dalla sezione è ammesso ricorso alla Commissione di garanzia. Il ricorso sospende la sanzione sino alle determinazioni del Comitato di garanzia che dovranno concludersi entro un massimo di 3 mesi.

14.5. Qualora un/a singolo/a iscritto o un gruppo di essi, pur rispettando formalmente le regole dello statuto, configuri e confermi posizioni politiche in netto contrasto con i principi programmatici fondativi del PCL, nei suoi/loro confronti può essere adottata, con le stesse modalità delle sanzioni suindicate, la misura della radiazione dal partito.

14.6. Non costituisce sanzione disciplinare, ma constatazione di fatto la decisione, che in mancanza di accordo, può essere presa a maggioranza assoluta dai/le militanti di una cellula o di una sezione di passare un/a iscritt@ da militante ad aderente, una volta constatato che ess@ non rispetta gli specifici impegni previsti per la militanza. Tuttavia, per evitare abusi di questa possibilità, anche in questo caso sono previste le norme di ricorso indicate per i provvedimenti disciplinari.

Articolo 15 – Bandiera e simbolo del Partito.

15.1. Il simbolo del Partito Comunista dei Lavoratori è costituito da questi elementi:

- sullo sfondo l'icona del mondo, rappresentato in azzurro e schematizzato da un cerchio diviso dai paralleli e dai meridiani, a simboleggiare l'internazionalismo e il fatto che la patria dei comunisti è il mondo intero;
- sovrapposti a questi elementi il martello e la falce tradizionali, simboli della lotta delle classi sfruttate e oppresse;
- le parole "PARTITO COMUNISTA" e "DEI LAVORATORI" iscritte in un cerchio e poste rispettivamente in alto e in basso, sopra e sotto l'icona del mondo.

15.2. La bandiera del Partito Comunista dei Lavoratori è la bandiera rossa che porta il simbolo del Partito e la scritta nella parte bassa "per la quarta internazionale".

Rimini, 5 gennaio 2013